

Comune di Russi

(Provincia di Ravenna)

Prot. n.

**Rep. n.**

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LINEA ROSA" PER IL  
SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

**Periodo: dal 01 dicembre 2007 al 30 novembre 2010**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra:

- Comune di Russi, con sede in Russi, Piazza Farini n. 1, Cod. Fisc./P.IVA 00246880397, rappresentato dalla Sig.ra [REDACTED] nata a Russi (RA) il 12.01.1954 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco e Organi istituzionali, che interviene ed agisce in questo atto in nome e rappresentanza del Comune di Russi ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione e del provvedimento prot. n. 14372 del 31.12.2007;

e

- Associazione "Linea Rosa" con sede a Ravenna Via Mazzini n. 57/A Cod. Fisc. n. 92022400391, iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato in data 17.08.1993 con decreto n. 932, rappresentata dalla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Presidente dell'Associazione stessa, come risulta dal verbale dell'Assemblea Generale dell'Associazione in data 27/02/2001.

Premesso:

a) che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e

favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- b) che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, in attuazione della legge 266/91, ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le loro organizzazioni di volontariato e previsto la possibilità di stipulare specifiche convenzioni per la gestione di attività di interesse pubblico;
- c) che la Legge Regionale E.R. del 14.8.89 n. 27 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli", prevede, tra l'altro, l'organizzazione di attività di informazione, sostegno, consulenza alle vittime di violenza sessuale (art.3) e soprattutto il coordinamento con soggetti non istituzionali, privati e di volontariato ai quali assegna un ruolo di particolare rilievo;
- d) che la Regione Emilia Romagna attiva ai sensi della Legge Regionale del 12.01.1985 n. 2 programmi di intervento finalizzati alla promozione di servizi a sostegno delle donne vittime di violenza;
- e) che nel gennaio 2000 la Regione Emilia Romagna, l'ANCI, l'UPI e le associazioni operanti nel territorio regionale sul tema della violenza contro le donne, hanno sottoscritto un protocollo teso ad attivare un progetto complessivo di contrasto alla violenza contro le donne in Emilia Romagna che riconosce alle associazioni una conoscenza approfondita del fenomeno, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, "conoscenza che deriva loro dalle scelte compiute a livello teorico e

dalla pratica della condivisione che permette ad un numero crescente di donne di avvicinarsi ad esse;

f) che la Legge Regionale n. 2 del 12.3.2003, avente per oggetto: “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 5, comma 4 punto f), stabilisce che i Comuni devono promuovere e garantire la realizzazione dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni della popolazione, in particolare comprendendo i centri antiviolenza.

Preso atto:

1) che l’Associazione “Linea Rosa” con sede in Ravenna, Via Mazzini 57/A è iscritta dal 17.8.1993 con Decreto Regionale n. 932 al Registro di cui alle citate leggi nazionali e regionali sul volontariato;

2) che l’Associazione gestisce a Ravenna dal 1991 il Centro di prima accoglienza e dal 1998 una casa – rifugio ad indirizzo segreto;

3) che l’Associazione, nell’ambito del Distretto Sanitario Ravenna – Russi – Cervia, è l’unica a perseguire la specifica finalità di contrastare la violenza contro le donne e ad avere attivato servizi relativi a tale finalità quali il centro di prima accoglienza e la casa–rifugio;

4) che con delibera n. 78 del 27 novembre 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Russi e l’Associazione “Linea Rosa” di Ravenna.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Russi e l’Associazione “Linea Rosa” finalizzata all’attivazione sul territorio del

Comune di Russi del progetto contro la violenza, gli abusi ed il maltrattamento alle donne comprendente anche la continuazione della gestione della sede nel Comune di Russi.

### **Art. 2 – FINALITA’**

La rilevanza qualitativa e quantitativa della violenza contro le donne richiede di conoscere e contrastare tale fenomeno, con interventi rivolti sia alle singole donne che alle diverse istanze della realtà cittadina.

### **Art. 3 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE**

L’Associazione “Linea Rosa” si impegna a:

- gestire la sede dell’Associazione a Russi in Piazza Farini n. 35 (n. 1 locale uso sede con bagno e ingresso comuni meglio evidenziati nella planimetria allegata) aperta 4 ore settimanali sulla base delle esigenze che si rilevano in corso di attuazione del progetto, dotando la sede stessa di un servizio di trasferimento automatico di chiamata al centralino della sede di Ravenna per garantire un servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Questo per mantenere nel territorio Comunale di Russi un riferimento a cui le donne possono rivolgersi per stabilire il primo contatto, avere informazioni, fissare un primo appuntamento per il colloquio, consulenza legale e psicologica, colloqui di accoglienza, supporto al reinserimento socio – lavorativo, gruppi di auto–aiuto, accompagnamento alle donne alle udienze in Tribunale e sostegno al momento del processo;

- Pubblicizzare l’ubicazione della sede di Russi e Ravenna, gli orari del servizio, l’attività ecc.;
- Promuovere rapporti con i servizi già presenti sul territorio, nonché

informare gli stessi sull'attività promossa, iniziative, orari ecc.;

- Promuovere corsi di formazione per le volontarie dell'Associazione, le operatrici, la generalità delle donne e le utenti;
- Effettuare ricerche sulle dinamiche che generano la violenza e sugli effetti della violenza a breve e lungo termine, offrire un servizio di documentazione, promuovere incontri con studenti delle scuole e svolgere attività di tirocinio per laureande. Linea Rosa opererà affinché i servizi offerti si inseriscano a rete con i servizi pubblici; in particolare è stato sottoscritto uno specifico protocollo per percorsi d'accesso con il Consorzio per i Servizi Sociali, che prevede modalità compatibili con le finalità dei servizi offerti e la metodologia e modalità gestionali degli stessi, nonché l'individuazione delle quote giornaliere in carico ai Servizi Sociali, per l'ospitalità presso la casa-rifugio di donne che abbiano i requisiti previsti per l'erogazione dei sussidi assistenziali. L'Associazione si impegna affinché le attività di volontariato di cui sopra, siano rese con continuità per il periodo della durata della presente convenzione e si impegna a dare immediata comunicazione al Funzionario responsabile nominato dal Comune di Russi delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune di Russi è tenuto a comunicare immediatamente, alla Presidente dell'Associazione, ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Sono indicate quali referenti per la gestione della presente convenzione rispettivamente la responsabile del Servizio Pari Opportunità del Comune di Russi e la Presidente dell'Associazione "Linea Rosa".

#### **Art. 4 – CRITERI E RISORSE UMANE**

Il principio guida dell'individuazione delle operatrici del Centro è quello della motivazione a lavorare con le donne. L'Associazione garantisce inoltre che le operatrici inserite nell'attività convenzionata, siano in possesso di adeguato livello di formazione e di aggiornamento.

#### **Art. 5 - ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO**

Il Comune di Russi, si impegna ad erogare, a favore dell'Associazione un importo economico di € 4.630,00 (diconsi €URO quattromilaseicentotrenta) costituito da:

- Operatrice € 15.00/ora € 3.282,00
  - Rimborsi spese (viaggi, telefono ecc.) € 1.348,00
- € 4.630,00

L'importo sarà erogato sulla base di un consuntivo di spesa relativo all'attività del progetto svolto e anche su richiesta dell'Associazione, a quote periodiche, sempre sulla base di un consuntivo del periodo di riferimento.

Ogni anno, entro il 30 ottobre, l'Associazione presenterà una proposta progettuale per l'anno successivo che terrà conto dell'esperienza e dell'attività svolta sul territorio nell'anno in corso, delle richieste e esigenze rilevate negli utenti del servizio e dai cittadini e cittadine.

La proposta progettuale, accompagnata dal relativo preventivo economico, valutata positivamente dall'Amministrazione Comunale, sarà conseguentemente inserita nel bilancio di previsione dell'anno finanziario successivo.

Restano a carico dell'Associazione gli obblighi di rendicontazione relativi

al progetto, gli oneri relativi ad assicurazioni, compensi ecc. del personale assegnato al progetto, il personale volontario necessario alla organizzazione e divulgazione dell'attività e delle iniziative che in corso d'anno si svolgeranno.

Nell'ambito del progetto, l'Associazione e' autorizzata all'utilizzo delle attrezzature di riproduzione esistenti nel Comune per la duplicazione del materiale necessario all'attuazione e svolgimento del progetto stesso.

#### **Art. 6 - ATTIVITA' SPECIALI**

Per ogni e qualsiasi attività non ricompresa nella presente convenzione, che comunque il Comune di Russi e l'Associazione "Linea Rosa" intendessero attuare, si procederà in accordo e secondo la base di criteri da stabilirsi in separato atto.

#### **Art. 7 - DURATA**

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.12.2007 al 30.11.2010.

Qualora l'immobile di cui all'art. 3 fosse restituito al comodante "Opera Pia A. Baccarini" prima del 30.11.2010 l'Amministrazione Comunale si adopererà nella ricerca di una nuova sede.

#### **Art. 8 - RESCISSIONE CONVENZIONE**

L'inadempienza di anche una sola delle clausole sopra esposte, conferisce la possibilità di rescissione della Convenzione stessa. Gli eventuali oneri derivanti saranno esclusivamente a carico del Soggetto inadempiente.

#### **Art. 9 - SPESE**

Tutte le spese relative alla registrazione e trascrizione della presente convenzione, sono a carico dell'Associazione "Linea Rosa".

La presente convenzione sarà registrata in esenzione ai sensi dell'art. 8 della

legge 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Russi, lì